

# COMUNE DI FLORIDIA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)



Regolamento comunale per la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali e misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON VERBALE N. 18 NELLA SEDUTA DEL 14/05/2024**

# TITOLO I

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI  
NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI

## Art. 1

### (Principi in materia di compensazione)

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi non pagati entro i termini di versamento e iscritti a ruolo coattivo, secondo la vigente normativa.

## Art. 2

### (Compensazione nell'ambito dello stesso tributo)

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui all'articolo precedente deve presentare al Comune, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

1. generalità e codice fiscale del contribuente;
2. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
3. l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
4. l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Funzionario Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

## Art. 3

### (Compensazione tra tributi diversi)

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

1. generalità e codice fiscale del contribuente;

2. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
3. l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
4. l'indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
5. l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Funzionario Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio finanziario. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

#### Art. 4

(Compensazione spontanea o d'iniziativa d'ufficio, tra debiti o spettanze varie dovute dall'Ente locale e debiti tributari ed extra tributari verso l'Ente)

Nei confronti dei soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Floridia in relazione a cessioni di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici o comunque crediti di qualunque genere, l'Ente d'ufficio e/o l'utente su propria iniziativa, prima della liquidazione deve provvedere, alla compensazione dei medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extratributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare apposita richiesta mediante l'utilizzo del modulo all'uopo preposto dagli uffici comunali dell'Ente che deve contenere:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito o della obbligazione da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito o della obbligazione, l'obbligazione verso l'Ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma, ovvero d'ufficio su iniziativa del Responsabile del Procedimento e del Servizio verso cui sorge il credito o il diritto a spettanze varie.

Nel caso si proceda d'ufficio va data immediata comunicazione all'utente che può procedere anche ad una richiesta di un piano di rientro di dilazione/rateizzazione che definisce fasi e tempi di rientro del debito tributario o extra tributario.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio finanziario dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore o la concessione di spettanze varie, che i debiti tributari o extra tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.

La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributari ed extra tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento redatto dall'ufficio e notificato all'interessato.

Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Il Responsabile del procedimento e/o del Servizio del Comune di Floridia verso cui sono vantati crediti oppure spettanze in genere dal contribuente, all'atto dell'avvio del procedimento di liquidazione richiede preventivamente, all'ufficio tributi, urbanistica e/o legale e ne dà atto nel procedimento di liquidazione, il nulla osta alla liquidazione e al pagamento dei crediti e/o delle spettanze in genere.

La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto all'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

## Art. 5

(Norme di rinvio. Entrata in vigore)

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività/immediata eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione.

Del presente regolamento, una volta approvato, va data comunicazione a tutti gli Amministratori, consulenti e dipendenti comunali.

L'Ente in tutti i contratti e/o forme di collaborazione da stipulare con privati, potenziali contribuenti, dovrà richiamare l'applicazione del presente regolamento.

## TITOLO II

MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

## Art. 6

### (Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente Regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n.58.

Nell'ambito del presente Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## Art. 7

### (Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 6 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 250,00.

## Art. 8

### (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato apposita diffida assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della posizione tributaria. Trascorso infruttuosamente tale termine si notifica la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando l'ulteriore termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di trenta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione, anche con il pagamento della prima rata in caso sia stata disposta la rateizzazione, entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a primarichiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di tre rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

## Art. 9

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria, ai fini di cui al presente regolamento, sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 6 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 10.

## Art. 10

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione il servizio SUAP entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 6 l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

Tale verifica verrà effettuata, dal servizio SUAP con cadenza annuale, non oltre il 30 gennaio di ogni anno, applicando le procedure previste dal regolamento in caso di inadempienza tributaria, riscontrata dal settore tributi.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 6 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di *Agenzia delle entrate riscossione*.

## Art. 11

(Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda)

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente risponde della regolarità contributiva secondo le previsioni di legge.

L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

## Art. 12

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente.

## Art. 13

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.